

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2007-B

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MEO e DE PASCALIS

APPROVATA DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, AFFARI INTERNI E DI CULTO, ENTI PUBBLICI) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 14 luglio 1965

MODIFICATA, IN RIUNIONE COMUNE, DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) E DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 ottobre 1967 (stampato n. 1330)

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 ottobre 1967

TESTO

APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse.

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE I E II
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

ARTICOLO UNICO.

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

« 4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse ».